

STATUTO

LIFE S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BRUSCIANO NA VIA GUIDO DE
RUGGIERO 71

Numero REA: NA - 1120399

Codice fiscale: 10630011210

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-09-2024 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" all'atto n. 4793 della raccolta	
	STATUTO	
	della società "LIFE S.R.L. IMPRESA SOCIALE"	
	1. DENOMINAZIONE	
	1.1. La società si denomina "LIFE S.R.L. IMPRESA SOCIALE"	
	2. SEDE	
	2.1. La società ha sede in Brusciano (NA).	
	2.2. è riservata ai soci la decisione circa il cambiamento di indirizzo.	
	2.3. L'assemblea dei soci può istituire e sopprimere sedi secondarie.	
	3. DURATA	
	3.1. La durata è fissata al 31 dicembre 2070.	
	4. OGGETTO	
	4.1. La società, che non ha scopo di lucro, esercita in via stabile e principale, nel rispetto dei limiti di legge e previo rilascio delle necessarie autorizzazioni, ove normativamente prescritte, e per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'attività di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, il recupero e la riabilitazione di persone socialmente svantaggiate.	
	La società si propone, in via esemplificativa e non esaustiva, anche attraverso convenzioni con enti locali (Comuni, Comunità montane, Province, Regioni, Asl, ecc.),	

	con enti pubblici e privati, anche all'interno di	
	provvedimenti di carattere straordinario per il Mezzogiorno	
	di:	
	- gestire ed istituire attività inerenti i servizi sociali	
	in genere, rivolti in via prioritaria, ma non esclusiva, a	
	persone svantaggiate ai sensi della Legge 381/91, ad	
	anziani, disabili fisici e psichici, minori,	
	tossicodipendenti, persone in stato di disagio e persone in	
	genere;	
	- gestire, svolgere e/o istituire, in proprio o per conto	
	terzi, per enti pubblici e privati, statali e parastatali,	
	tutte quelle attività e servizi socio-assistenziali e	
	riabilitativi;	
	- gestire, istituire e/o svolgere centri diurni e	
	residenziali di accoglienza e socializzazione;	
	- gestire tutti i servizi di assistenza domiciliare ed	
	integrata, assistenza infermieristica;	
	- gestire, istituire e/o svolgere servizi socio-sanitari	
	integrati;	
	- realizzare e/o gestire istituti di ricovero, case albergo,	
	case famiglia per anziani, case protette, case di riposo per	
	anziani, centri di accoglienza per ospitalità diurna o	
	residenziale, centri di accoglienza e/o assistenza per	
	anziani, portatori di handicap fisici o psichici, residenze	
	sanitarie assistenziali, comunità alloggio per disabili	

	psichici e fisici, comunità alloggio per minori, inabili ed	
	anziani, disabili, ragazze madri e donne in difficoltà,	
	persone con sindrome di Alzheimer;	
	- gestire, istituire e/o svolgere servizi di assistenza	
	domiciliare per anziani, assistenza domiciliare per	
	portatori di handicap, fisici o psichici;	
	- svolgere e gestire tutte le pratiche	
	tecnico-amministrative;	
	- gestire, istituire e/o svolgere attività ricreative e di	
	autogestione per anziani.	
	La società può altresì:	
	- assumere appalti con enti pubblici e privati per	
	l'assistenza domiciliare e/o la gestione di centri per	
	anziani e/o portatori di handicap;	
	- istituire e/o gestire co-housing, r.s.a. (residenza	
	sanitaria assistita), c.a.g. (centro aggregazione	
	giovanile), centri di riabilitazione fisica, psichica e/o	
	psicosociale, centri residenziali, di accoglienza e di	
	socializzazione, diurni e/o notturni, per minori, anziani,	
	portatori di handicap e per tutti i soggetti svantaggiati,	
	disagiati o in difficoltà, nonché i servizi ausiliari di	
	collegamento.	
	La società, per il raggiungimento degli scopi sociali, potrà:	
	- stipulare convenzioni con personale specializzato, ove	
	non ve ne sia disponibile fra i soci, per comprovati motivi	

	funzionali della società;	
	- chiedere contributi e sovvenzioni agli enti pubblici	
	europei, nazionali, regionali, provinciali e comunali.	
	La società può svolgere la propria attività anche con la	
	collaborazioni di terzi.	
	Al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, la	
	società potrà non in via prevalente e senza che ciò possa	
	costituire esercizio professionale nei confronti del	
	pubblico:	
	- compiere operazioni commerciali ed industriali,	
	finanziarie e bancarie, ipotecarie ed immobiliari;	
	- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti	
	di credito, Banche, Società e privati, concedendo le	
	opportune garanzie reali e personali;	
	- concedere fidejussioni, avalli e garanzie a favore di	
	terzi;	
	- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed	
	imprese comunque organizzate, costituite o costituende,	
	aventi attività affini o complementari, nel rispetto dei	
	limiti di cui all'art. 2361 c.c;	
	- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese.	
	Per il conseguimento del suo oggetto, la società potrà	
	avvalersi di tutte le agevolazioni previste dalle leggi	
	vigenti e future, nazionali, regionali e comunitarie.	
	5. ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO	

	5.1. La società destina eventuali utili ed avanzi di	
	gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad	
	incremento del patrimonio. Ai fini di cui alla disposizione	
	precedente, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di	
	utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque	
	denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e	
	collaboratori, amministratori ed altri componenti degli	
	organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi	
	altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.	
	E' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente	
	versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti	
	di cui infra.	
	L'impresa sociale può destinare una quota inferiore al	
	cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione	
	annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi	
	precedenti:	
	a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e	
	versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice	
	nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le	
	famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto	
	nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo	
	corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli	
	utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure	
	alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del	
	capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di	

	dividendi ai soci, in misura comunque non superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore	
	diversi dalle imprese sociali, che non siano soci	
	dell'impresa sociale o società da questa controllate,	
	finalizzate alla promozione di specifici progetti di	
	utilità sociale.	
	6. CAPITALE	
	6.1. Il capitale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero	
	zero).	
	6.2. Il voto di ogni socio vale in misura proporzionale alla	
	sua partecipazione.	
	7.PARTECIPAZIONI, DIRITTI DEI SOCI, RECESSO ED ESCLUSIONE	
	7.1. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate	
	in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.	
	7.2. Non vi sono soci aventi diritti particolari in	
	relazione all'amministrazione o alla distribuzione degli	
	utili. I diritti sociali spettano pertanto ai soci in misura	
	proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.	
	7.3. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 2463, 4° comma,	
	c.c. per le ipotesi in cui il capitale sociale è determinato	
	in misura inferiore a diecimila euro, i conferimenti possono	
	avere ad oggetto denaro, beni in natura, crediti, nonché	

	qualsiasi altra entità suscettibile di valutazione	
	economica, ivi compresa la prestazione d'opera e di servizi;	
	in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve	
	essere effettuato in denaro.	
	7.4. Nell'ipotesi in cui il socio si obblighi a conferire	
	una prestazione d'opera o di servizi, lo stesso dovrà	
	prestare una polizza di assicurazione o una fideiussione	
	bancaria con cui vengano garantiti, per l'intero valore ad	
	essi assegnato, gli obblighi assunti; è in facoltà del socio	
	in sostituzione delle richiamate garanzie, versare alla	
	società una cauzione in denaro di importo pari al valore	
	attribuito al conferimento.	
	7.5. I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli	
	effetti previsti dalla legge. Il recesso è esercitato	
	mediante lettera raccomandata che deve essere spedita alla	
	società entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro	
	delle Imprese della decisione che lo legittima con	
	l'indicazione delle generalità del socio recedente e del	
	domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.	
	Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una	
	decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta	
	giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. L'Organo	
	amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che	
	possano dar luogo all'esercizio del recesso entro trenta	
	giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a	

	conoscenza. I soci che recedono dalla società hanno diritto	
	al rimborso della propria quota secondo quanto precisato al	
	precedente art. 5.	
	7.6. Il socio può essere escluso dalla società nell'ipotesi	
	in cui eserciti per conto proprio o di terzi un'attività	
	concorrente con quella della società, salvo il consenso	
	scritto degli altri soci. Il socio può inoltre essere	
	escluso dalla società:	
	- qualora venga sottoposto a procedure concorsuali;	
	- qualora venga dichiarato interdetto o inabilitato;	
	- qualora subisca condanna passata in giudicato ad una pena	
	detentiva non inferiore a cinque anni;	
	- qualora, in caso di socio d'opera, perda la sua qualifica	
	professionale.	
	Le modalità di esclusione del socio sono ispirate comunque	
	al principio di non discriminazione.	
	L'esclusione deve essere decisa dai soci a maggioranza	
	assoluta del capitale, non computandosi nella maggioranza la	
	quota di partecipazione del socio da escludere. La decisione	
	di esclusione deve essere notificata al socio escluso. La	
	comunicazione deve contenere l'indicazione delle generalità	
	del socio escluso e la motivazione della esclusione.	
	L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla	
	ricezione della suddetta comunicazione da parte del socio;	
	entro lo stesso termine il socio può fare opposizione	

	dinanzi al Tribunale, il quale può sospendere l'esclusione.	
	I soci esclusi dalla società hanno diritto di ottenere il	
	rimborso della propria partecipazione secondo quanto	
	precisato al precedente art. 5.	
	Il rimborso delle partecipazioni del socio escluso deve	
	essere eseguito entro 180 giorni dalla comunicazione della	
	esclusione fatta dalla società. Esso può avvenire anche	
	mediante acquisto della quota da parte degli altri soci	
	proporzionalmente alla loro partecipazione oppure da parte	
	di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.	
	A tal fine gli amministratori devono offrire in vendita la	
	quota del socio escluso, mediante lettera raccomandata da	
	inviare ai soci nel termine di 15 giorni dal momento in cui	
	è stato determinato il valore della partecipazione,	
	precisando il prezzo della quota - pari al valore	
	determinato come ai precedenti commi - ed il termine per il	
	suo pagamento - pari al termine di sei mesi per il rimborso	
	della quota.	
	8. VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI	
	8.1. La società può acquisire dai soci, previo consenso	
	individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a	
	fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare	
	con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, che si	
	presumono infruttiferi salvo altra determinazione risultante	
	da atto scritto, il tutto sempre che ricorrano i requisiti	

	che non fanno considerare detti finanziamenti attività di	
	raccolta di risparmio ai sensi della normativa in materia	
	bancaria e creditizia.	
	8.2. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della	
	società, effettuati in un momento in cui risulta un	
	eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al	
	patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria nella	
	quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è	
	postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori	
	e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di	
	fallimento della società, il rimborso deve essere restituito.	
	9. TITOLI DI DEBITO	
	9.1. La società può emettere titoli di debito con decisione	
	dei soci assunta con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) del	
	capitale, per una somma non eccedente il capitale e le	
	riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio	
	approvato.	
	9.2. La decisione di emissione determinerà la durata del	
	prestito e l'ammontare degli interessi, nonchè le altre	
	condizioni del prestito e le modalità di rimborso.	
	9.3. Gli interessi non potranno comunque essere fissati in	
	una misura superiore a cinque punti rispetto all'interesse	
	legale corrente all'epoca dell'emissione.	
	9.4. I titoli di debito di cui ai precedenti commi	
	soggiacciono inderogabilmente alla disciplina del II comma	

	dell'art. 2483 del c.c.-.	
	10. LIMITI AL TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI	
	10.1. Il socio che intende vendere ad altri soci o terzi la	
	propria quota di partecipazione, o parte di essa, deve	
	informarne con lettera raccomandata l'Organo Amministrativo,	
	il quale ne darà comunicazione agli altri soci entro 30	
	(trenta) giorni.	
	10.2. Questi potranno rendersi acquirenti della quota	
	offerta in vendita in proporzione delle quote	
	rispettivamente possedute, in modo da lasciare immutato il	
	preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale.	
	10.3. Il diritto di prelazione deve essere esercitato al	
	prezzo che verrà determinato di comune accordo tra i soci	
	oppure da un terzo arbitratore nominato dal Presidente del	
	Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, il	
	quale vi provvederà sulla base dei criteri fissati dall'art.	
	2473 c.c.-.	
	10.4. Entro trenta giorni da quello in cui è pervenuta la	
	comunicazione di cui al precedente art. 9.1 i soci dovranno	
	comunicare all'Organo Amministrativo se intendono acquistare.	
	10.5. In mancanza di tale comunicazione nell'indicato	
	termine, si considerano rinunciatari.	
	10.6. In questo caso la quota offerta in vendita può essere	
	acquistata dal socio o proporzionalmente dai soci che	
	avranno nei termini comunicato di voler acquistare.	

	10.7. Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità	
	indicate la quota può essere liberamente trasferita.	
	10.8. Il patto di prelazione si applica anche nel caso di	
	vendita del diritto di sottoscrizione nascente dall'aumento	
	di capitale.	
	10.9. La presente clausola di prelazione si applica anche	
	nel caso in cui un socio intenda trasferire a titolo	
	gratuito oppure a titolo oneroso con corrispettivo	
	infungibile tutta o parte della propria quota di	
	partecipazione. In tali ipotesi, il prezzo al quale i soci	
	che intendono esercitare il diritto di prelazione potranno	
	acquistare la quota del socio alienante sarà determinato,	
	sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 2473 c.c., di	
	comune accordo tra i soci oppure da un terzo arbitratore	
	nominato dal Presidente del Tribunale nella cui	
	circoscrizione ha sede la società.	
	11. DECISIONI DEI SOCI	
	11.1. Sono riservate alla competenza dei soci:	
	11.1.1. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli	
	utili in conformità a quanto previsto dal d. lgs. 122/2017;	
	11.1.2. la nomina e la revoca degli Amministratori, nonché	
	la determinazione del loro compenso;	
	11.1.3. la nomina dell'Organo di controllo e, nel caso di	
	nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente o del	
	revisore, nonché la determinazione del loro compenso;	

	11.1.4. le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	11.1.5. la decisione di compiere operazioni che comportino	
	una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero	
	una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché	
	l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità	
	illimitata per le obbligazioni della società partecipata;	
	11.1.6. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento	
	della società;	
	11.1.7. le decisioni in merito alla nomina e alla revoca	
	dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni	
	assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, c.c.;	
	11.1.8. le decisioni relative agli aumenti ed alle	
	riduzioni del capitale sociale;	
	11.1.9. le decisioni in ordine alle opposizioni degli	
	Amministratori (ex art. 2257 del cod. civ.) in caso di	
	amministrazione plurima disgiuntiva;	
	11.1.10. le decisioni relative al trasferimento della sede	
	ed all'istituzione e soppressione di sedi secondarie;	
	11.1.11. le decisioni in ordine alla introduzione,	
	soppressione o modifica di clausole compromissorie;	
	11.1.12. le decisioni relative alla emissione di titoli di	
	debito di cui all'art. 8 di questo Statuto.	
	11.2. Decisioni in forma assembleare	
	11.2.1 In ordine alle materie di cui ai punti "11.1.4",	
	"11.1.5.", "11.1.6.", "11.1.7.", "11.1.8.", "11.1.9.",	

	"11.1.10.", "11.1.11" e "11.1.12" del precedente comma, le	
	decisioni dei soci dovranno essere assunte con deliberazione	
	assembleare.	
	11.3. Decisioni in forma non assembleare	
	11.3.1. Tutte le decisioni che per legge o in forza del	
	presente Statuto non debbano adottarsi con deliberazione	
	assembleare e quest'ultima non sia espressamente richiesta	
	da uno o più Amministratori o da tanti soci che	
	rappresentino almeno un terzo del capitale, devono essere	
	assunte sulla base:	
	a) di unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento	
	oggetto della decisione, che dovrà essere datato e	
	sottoscritto da ciascun socio con l'indicazione "visto ed	
	approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed	
	astenuato";	
	b) di una pluralità di documenti, tutti di identico	
	contenuto, da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto	
	della decisione, che saranno inviati dal proponente a tutti	
	i soci; ciascun socio daterà e sottoscriverà il documento da	
	lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure	
	"visto e non approvato" oppure "visto ed astenuato",	
	provvedendo quindi a trasmettere alla società il documento	
	da lui sottoscritto.	
	11.3.2. Copia dell'unico documento o di tutti i documenti	
	sarà inviata agli Amministratori ed all'Organo di controllo	

	o al revisore, se nominati.	
	11.3.3. Sono considerate forme idonee anche gli invii a	
	mezzo telefax o per posta elettronica, purchè in questo	
	ultimo caso le sottoscrizioni siano apposte in forma	
	digitale.	
	11.3.4. Tra la data della prima e quella dell'ultima	
	sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con	
	pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo	
	superiore a trenta giorni.	
	11.3.5. La decisione si reputa validamente adottata qualora	
	entro il termine suddetto pervengano alla società le	
	dichiarazioni di approvazione di tanti soci che	
	rappresentino più della metà del capitale sociale e assume	
	la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine	
	prescritto.	
	11.3.6. Tutte le decisioni in forma non assembleare	
	dovranno essere trascritte e conservate ai sensi dell'art.	
	2478 c.c.-.	
	11.3.7. L'individuazione dei soci legittimati a partecipare	
	alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con	
	richiamo alle risultanze del Registro delle Imprese	
	ovvero, laddove istituito, del libro dei soci, alla data	
	della sottoscrizione; qualora intervengano mutamenti nella	
	compagine sociale tra la data della prima e quella	
	dell'ultima sottoscrizione, il nuovo socio potrà	

	sottoscrivere la decisione in luogo del socio dante causa,	
	allegando un'attestazione degli Amministratori da cui	
	risulti la sua qualità di socio, ovvero un estratto	
	autentico del libro soci laddove istituito.	
	11.3.8. La delega per poter sottoscrivere le decisioni dei	
	soci deve essere rilasciata per iscritto e dovrà essere	
	trascritta e conservata unitamente alla decisione a cui si	
	riferisce; il titolare della delega apporrà la sua	
	sottoscrizione con la dizione "per delega" o altra	
	equivalente.	
	12. ASSEMBLEA	
	12.1. Convocazione dell'assemblea	
	12.1.1. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in	
	altro luogo, purchè in uno Stato membro dell'Unione Europea.	
	12.1.2. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco	
	delle materie da trattare e l'indicazione di giorno, ora e	
	luogo stabiliti per l'adunanza.	
	12.1.3. L'avviso dovrà essere inviato a cura	
	dell'Amministratore Unico, del Presidente o del Vice	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione o, di ciascuno	
	degli Amministratori, a tutti i soci e, se nominato,	
	all'Organo di Controllo o al revisore, con mezzi che	
	garantiscano la tempestiva informazione degli interessati	
	sugli argomenti da trattare.	
	12.1.4. Si potrà scegliere quale mezzo di convocazione,	

	alternativamente uno dei seguenti:	
	a) lettera inviata almeno otto giorni prima della data	
	dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati,	
	fornita di avviso di ricevimento;	
	b) lettera semplice inviata almeno otto giorni prima della	
	data dell'adunanza, che dovrà essere restituita da tutti i	
	soci, entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in	
	copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di	
	ricevimento;	
	c) messaggio telefax o di posta elettronica, inviato almeno	
	otto giorni prima della data dell'adunanza; i soci dovranno,	
	entro la data stabilita per l'assemblea, confermare per	
	iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto	
	l'avviso specificando la data di ricevimento.	
	12.2. Deliberazione totalitaria	
	12.2.1 In mancanza delle formalità di convocazione, la	
	deliberazione si intende regolarmente adottata quando:	
	- è presente l'intero capitale sociale;	
	- tutti gli Amministratori e, se nominati, i componenti	
	dell'Organo di controllo sono presenti, ovvero risultino	
	informati della riunione e nessuno si oppone alla	
	trattazione dell'argomento.	
	12.2.2. Affinchè, ai sensi dell'art. 2479 bis, comma 5 c.c.,	
	l'Assemblea possa considerarsi totalitaria, occorre che gli	
	Amministratori e, se nominati, i Componenti dell'Organo di	

	controllo, assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione	
	scritta redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico,	
	e spedita alla società con qualsiasi sistema di	
	comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica,	
	da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che	
	essi sono informati della riunione assembleare.	
	12.3. Diritto di intervento all'assemblea	
	Possono intervenire all'assemblea coloro che risultano soci	
	da certificazione del registro delle imprese.	
	12.4. Riunioni	
	L'assemblea può riunirsi mediante videoconferenza tra il	
	luogo di convocazione e altri luoghi ove sono i soci purchè	
	siano rispettate le seguenti condizioni:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	segretario della riunione che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale;	
	- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di	
	accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e	
	proclamare i risultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	

	all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti;	
	- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo in	
	caso di assemblea totalitaria) i luoghi video collegati a	
	cura della società, nei quali gli intervenuti potranno	
	affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo	
	indicato nell'avviso di convocazione ove sono presenti il	
	Presidente ed il segretario; dovranno inoltre essere	
	predisposti tanti fogli di presenza quanti sono i luoghi	
	video collegati.	
	12.5. Rappresentanza	
	12.5.1 La rappresentanza può essere conferita anche agli	
	amministratori e, se nominati, ai Componenti dell'Organo di	
	controllo.	
	12.5.2 Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la	
	regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di	
	intervento all'assemblea. Quando tale constatazione è	
	avvenuta, la validità della costituzione dell'assemblea non	
	potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli	
	intervenuti abbandonino l'adunanza.	
	12.6. Presidenza	
	12.6.1. La presidenza dell'assemblea secondo i sistemi di	
	amministrazione compete:	
	- all'Amministratore Unico;	
	- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso	

	di assenza od impedimento di quest'ultimo nell'ordine: al	
	Vice Presidente, all'Amministratore Delegato, se nominati, o	
	al più anziano degli Amministratori;	
	- al Coamministratore da più tempo in carica o in subordine	
	dal più anziano di età.	
	12.6.2. Qualora nè gli uni, nè gli altri possano o vogliano	
	esercitare tale funzione gli intervenuti designano, a	
	maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il	
	Presidente fra i presenti.	
	12.7. Verbale dell'assemblea	
	12.7.1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da	
	verbale sottoscritto dal Presidente e, se nominato, dal	
	Segretario scelto dall'assemblea. Dal verbale, o dai	
	relativi allegati, devono risultare per attestazione del	
	Presidente:	
	- la verifica della regolare costituzione dell'assemblea;	
	- l'accertamento dell'identità e della legittimazione dei	
	presenti;	
	- l'accertamento della modalità e del risultato delle	
	votazioni;	
	- l'identificazione dei soci astenuti e/o dissenzienti;	
	- le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti	
	all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica	
	richiesta di verbalizzazione delle stesse.	
	12.7.2. Il verbale della deliberazione dell'assemblea che	

	comporta modificazione dell'atto costitutivo è redatto da	
	notaio.	
	12.8. Quorum assembleari	
	12.8.1. Salvi i casi in cui la legge preveda maggioranze più	
	elevate, l'Assemblea delibera, per alzata di mano, col voto	
	favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza	
	del capitale sociale.	
	Occorre il voto favorevole di tanti soci che rappresentino	
	almeno i due terzi del capitale sociale per deliberare sulle	
	modificazioni dell'atto costitutivo, sulle decisioni di	
	compiere operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci, sullo scioglimento	
	anticipato della società, sulla trasformazione in società di	
	persone, sulla fusione e scissione, sull'emissione di titoli	
	di debito nel caso previsto dalla lettera "b" del comma	
	"9.1" che precede, sull'introduzione, soppressione o	
	modifica di clausole compromissorie.	
	12.9. Aumento del capitale	
	12.9.1. L'aumento di capitale potrà essere attuato, anche	
	mediante offerta di tutto o parte di esso a terzi con	
	esclusione del diritto di sottoscrizione spettante ai soci,	
	salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 2482 ter c.c.; in tal	
	caso spetta ai soci assenti, astenuti o dissenzienti il	
	diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.-.	

	12.9.2. Ogni comunicazione ai soci conseguente alle	
	deliberazioni di cui sopra dovrà essere effettuata a cura	
	degli Amministratori a mezzo raccomandata A.R.-.	
	12.10. Riduzione del capitale per perdite	
	12.10.1. Ai sensi dell'art. 2482-bis c.c. la relazione degli	
	Amministratori sulla situazione patrimoniale della società	
	con le osservazioni all'Organo di Controllo o del revisore	
	in quanto nominati, possono non essere depositate presso la	
	sede sociale anteriormente all'assemblea, ma esaurientemente	
	illustrate nella stessa.	
	12.10.2. In ogni caso, gli Amministratori, nel corso	
	dell'assemblea, dovranno dar conto dei fatti di rilievo	
	avvenuti dalla data di riferimento di tale relazione sino	
	alla data in cui si tiene l'assemblea stessa.	
	13. AMMINISTRAZIONE	
	13.1. La società può essere amministrata:	
	a) da un Amministratore Unico;	
	b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a	
	sette membri;	
	c) da due o più Amministratori, che possono agire	
	disgiuntamente o congiuntamente, con la conseguenziale	
	applicazione rispettivamente degli art. 2257 e 2258 del cod.	
	civ.-. Per quanto concerne l'amministrazione congiuntiva le	
	decisioni dovranno essere assunte con il consenso di tutti	
	gli Amministratori.	

	13.2. I componenti dell'Organo Amministrativo:	
	a) - possono essere anche non soci;	
	b) - sono rieleggibili;	
	c) - durano in carica - secondo quanto stabilito dai soci	
	all'atto della nomina - a tempo indeterminato fino a revoca	
	o a rinuncia, ovvero per il periodo di volta in volta	
	stabilito dagli stessi soci; in tale ultima ipotesi la	
	scadenza coincide sempre con la data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo	
	all'ultimo esercizio della loro carica.	
	13.3. Gli amministratori devono avere la piena capacità	
	civile ed essere in possesso dei requisiti di onorabilità,	
	professionalità ed indipendenza confacenti alla qualifica di	
	impresa sociale e allo scopo non lucrativo della Società.	
	Il venir meno dei citati requisiti nel corso della carica	
	costituisce causa di decadenza dalla carica stessa.	
	Sono considerati requisiti di onorabilità:	
	a) Non aver riportato condanne definitive per delitti contro	
	il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la	
	pubblica fede, contro l'economia pubblica o per delitti non	
	colposi per i quali la legge preveda la pena della	
	reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni.	
	b) Non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione	
	disposti ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o	
	dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii.;	

	c) Non avere subito provvedimenti disciplinari che abbiano	
	comportato la sospensione da Albi Professionali di eventuale	
	appartenenza;	
	d) Non trovarsi in nessuna delle situazioni previste	
	dall'art. 2382 del Codice civile.	
	Gli amministratori devono, inoltre, essere scelti secondo	
	criteri di professionalità, tra:	
	a) Soggetti che abbiano maturato un'adeguata e qualificata	
	esperienza nei settori di intervento di cui all'articolo 4	
	del presente statuto, anche attraverso l'esercizio di	
	attività di insegnamento e di ricerca in materie attinenti;	
	b) Persone che abbiano svolto attività di amministrazione o	
	di controllo ovvero compiti direttivi, in enti pubblici o	
	pubbliche amministrazioni o in imprese ritenute adeguate.	
	Non possono ricoprire la carica di amministratore per	
	assenza di requisito dell'indipendenza:	
	a) Gli amministratori di enti che hanno per oggetto sociale	
	attività contrastanti con lo scopo e le attività della	
	Società;	
	b) Coloro che ricoprono funzioni di governo, che siano	
	membri del Parlamento nazionale ed europeo, delle	
	amministrazioni regionali, provinciali, comunali e locali, e	
	dei relativi organi di controllo.	
	13.4. Quando l'amministrazione della società è affidata a	
	più persone, la decisione di nomina stabilisce	

	alternativamente:	
	a) se gli Amministratori costituiscono il Consiglio di	
	Amministrazione;	
	b) se l'amministrazione è invece affidata a ciascun	
	Amministratore disgiuntamente, ovvero congiuntamente.	
	Nell'ipotesi di cui al punto "b" che precede, gli	
	Amministratori dovranno comunque adottare in forma	
	collegiale con delibera assunta a maggioranza degli	
	Amministratori nominati le decisioni relative alla redazione	
	del progetto di bilancio, dei progetti di fusione o	
	scissione ed agli aumenti di capitale delegati.	
	13.5. Consiglio di Amministrazione	
	Quando la società è amministrata dal Consiglio il	
	funzionamento di esso è così regolato:	
	13.5.1. - Presidenza	
	Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente, se	
	questi non è nominato dall'assemblea; può eleggere un Vice	
	Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza	
	o impedimento.	
	13.5.2. - Riunioni	
	Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di	
	convocazione (nella sede sociale o altrove purchè in Stati	
	membri dell'Unione Europea) tutte le volte che il	
	Presidente, o chi ne fa le veci, lo giudichi necessario, o	
	quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli	

	Amministratori in carica, oppure dal Sindaco unico, ovvero	
	da almeno due Sindaci effettivi.	
	13.5.3. Di regola la convocazione è fatta almeno cinque	
	giorni liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza il	
	termine può essere più breve, ma non inferiore ad un giorno.	
	La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera da	
	spedire almeno tre giorni prima a ciascun membro del	
	Consiglio e all'Organo di Controllo e al revisore, se	
	nominati, o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o	
	messaggio di posta elettronica da spedire almeno il giorno	
	prima.	
	13.5.4. Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal	
	Presidente, in sua assenza, dal Vice Presidente, qualora sia	
	stato nominato, o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal	
	Consigliere designato dal Consiglio stesso.	
	13.5.5. Il Consiglio può riunirsi mediante teleconferenza o	
	videoconferenza tra il luogo di convocazione e altri luoghi	
	ove sono i Consiglieri di Amministrazione. La condizione	
	essenziale per la validità della riunione in teleconferenza	
	o in videoconferenza è che tutti i partecipanti possano	
	essere identificati dal Presidente e sia loro consentito di	
	seguire la discussione, di intervenire, di visionare	
	documenti in tempo reale e di partecipare alla votazione;	
	verificandosi tali presupposti la riunione si considera	
	tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed il	

	Segretario che deve essere nominato nel medesimo luogo in	
	cui è il Presidente onde consentire la stesura e la	
	sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Qualora per	
	l'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse	
	tecnicamente possibile il collegamento con un Consigliere la	
	seduta non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una	
	data successiva; nel caso in cui nel corso della riunione	
	per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento anche con	
	un solo Consigliere, la riunione verrà dichiarata sospesa	
	dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni	
	adottate sino al momento della sospensione.	
	13.5.6. - Deliberazioni	
	Salvo i casi in cui questo Statuto stabilisce maggioranze	
	diverse, per la validità delle deliberazioni del Consiglio è	
	necessaria la presenza della maggioranza degli	
	Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli	
	intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi	
	presiede.	
	13.5.7. - Verbalizzazioni	
	Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del	
	Comitato Esecutivo, se nominato ai sensi del successivo	
	punto "13.5.15", devono risultare da verbali che, trascritti	
	su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati	
	da chi presiede e dal Segretario nominato di volta in volta	

	anche tra estranei al Consiglio.	
	13.5.8. - Decisioni	
	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione potranno	
	essere anche assunte sulla base:	
	a) di unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento	
	oggetto della decisione, che dovrà essere datato e	
	sottoscritto da ciascun Amministratore con l'indicazione	
	"visto ed approvato", oppure "visto e non approvato", oppure	
	"visto ed astenuto";	
	b) di pluralità di documenti, tutti di identico contenuto	
	(da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della	
	decisione), che saranno inviati dal proponente a tutti gli	
	altri Amministratori; ciascun Amministratore daterà e	
	sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione	
	"visto ed approvato", oppure "visto e non approvato", oppure	
	"visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla	
	società il documento da lui sottoscritto.	
	In ogni caso, gli Amministratori dovranno comunque approvare	
	in forma collegiale le decisioni relative alla redazione del	
	progetto di bilancio, dei progetti di fusione o scissione ed	
	agli aumenti di capitale delegati.	
	13.5.9. Copia dell'unico documento o di tutti i documenti	
	sarà inviato dal proponente all'Organo di controllo e al	
	revisore, se nominati.	
	13.5.10. Sono considerate forme idonee anche gli invii a	

	mezzo telefax o per posta elettronica, purchè in questo	
	ultimo caso le sottoscrizioni siano apposte in forma	
	digitale.	
	13.5.12. Tra la data della prima e quella dell'ultima	
	sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con	
	pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo	
	superiore ad otto giorni.	
	13.5.12. La decisione si reputa validamente adottata	
	qualora entro il termine suddetto pervengano le	
	dichiarazioni di approvazione della maggioranza degli	
	Amministratori.	
	13.5.12. La decisione assume la data dell'ultima	
	dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.	
	13.5.14. Le decisioni di cui sopra devono essere trascritte	
	e conservate ai sensi dell'art. 2478 c.c.	
	13.5.15.- Delega di poteri	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie	
	attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei	
	suoi membri o ad uno o più Amministratori Delegati,	
	determinando i limiti della delega.	
	13.5.16. La carica di Amministratore Delegato è cumulabile	
	con quella di Presidente o di Vice Presidente.	
	13.6. Poteri dell'Organo amministrativo	
	Salvo che in sede di nomina siano previsti limiti ai poteri	
	degli amministratori, qualunque sia il sistema di	

	amministrazione adottato, l'Organo Amministrativo è	
	investito dei più ampi poteri per l'amministrazione	
	ordinaria e straordinaria della società e può quindi	
	compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per	
	l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali,	
	esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano	
	all'assemblea, nonchè quelli espressamente riservati ai soci.	
	13.7. Rappresentanza della società	
	13.7.1. L'Amministratore Unico o gli Amministratori hanno la	
	rappresentanza generale della società.	
	13.7.2. Quando gli Amministratori costituiscono il Consiglio	
	di Amministrazione, la rappresentanza generale della società	
	spetta al Presidente, al Vice Presidente, se nominato, quale	
	sostituto del Presidente e agli altri Consiglieri a cui è	
	stata conferita, nonchè agli Amministratori Delegati, se	
	nominati, nei limiti della delega.	
	13.7.3. In caso di amministrazione affidata a più persone	
	che non costituiscono Consiglio di Amministrazione, a	
	ciascuno degli Amministratori così nominati spetta la	
	rappresentanza generale della società; l'esercizio di tale	
	potere in via disgiuntiva o congiuntiva è determinato in	
	capo ai singoli Amministratori dalla deliberazione di nomina.	
	13.7.4. In caso di omessa determinazione, l'esercizio del	
	potere di rappresentanza si intende disgiuntivo.	
	13.7.5. L'Organo Amministrativo può nominare direttori	

	generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per	
	singoli affari o categorie di affari.	
	14. ORGANO DI CONTROLLO	
	Il controllo interno della Società è affidato all'organo di	
	controllo composto, alternativamente, su decisione dei soci	
	in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio,	
	composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i	
	requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del	
	codice civile.	
	In particolare, un membro effettivo ed uno supplente devono	
	essere scelti tra i Revisori Legali iscritti nell'apposito	
	registro e gli altri componenti, se non iscritti	
	nell'indicato registro devono essere scelti fra gli iscritti	
	negli albi professionali individuati con decreto del	
	Ministro della Giustizia o fra i professori universitari di	
	ruolo in materie economiche o giuridiche.	
	Quanto ai requisiti di onorabilità dei sindaci si richiama	
	quanto indicato per gli amministratori all'articolo 13.3 del	
	presente statuto.	
	L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi, con	
	scadenza alla data dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio	
	dell'incarico ed i suo membri sono rieleggibili.	
	L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta	

	amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del	
	decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora	
	applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto	
	funzionamento.	
	L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di	
	monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte	
	della società in conformità alle disposizioni contenute nel	
	d. lgs. 122/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia	
	stato redatto in conformità alle linee guida del Ministero	
	del Lavoro e delle Politiche sociali. Il bilancio sociale dà	
	atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.	
	L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad	
	atti di ispezione e di controllo. A tal fine, può chiedere	
	agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi	
	di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su	
	determinati affari.	
	Nel caso in cui la società superi per due esercizi	
	consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma	
	dell'articolo 2435-bis del codice civile, la società dovrà	
	essere sottoposta a revisione legale dei conti. In tali	
	casi, la revisione legale dei conti è esercitata, su	
	delibera dell'assemblea dei soci, da un revisore legale o da	
	una società di revisione legale iscritti nell'apposito	
	registro oppure dal Collegio Sindacale a condizione che	

	tutti i sindaci siano iscritti nell'apposito registro dei	
	revisori legali. Per la revisione legale dei conti si	
	applicano le norme del codice civile e le altre disposizioni	
	normative vigenti in materia.	
	Le riunioni dell'organo di controllo possono tenersi anche	
	con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le	
	disposizioni previste nel presente statuto in materia di	
	organo amministrativo.	
	15. ESERCIZIO SOCIALE - BILANCI	
	L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, previo esatto	
	inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato ai soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale ovvero entro centoottanta giorni nel	
	caso in cui la società sia obbligata alla redazione del	
	bilancio consolidato oppure qualora lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto	
	sociale. Per gli atti di ispezione e di sorveglianza della	
	gestione sociale e per l'esame dei libri e degli altri	
	documenti della Società i soci potranno avvalersi dell'opera	
	di un professionista di loro fiducia, il cui nominativo	
	verrà comunicato all'Organo Amministrativo.	

	La società, inoltre, deve redigere il bilancio sociale in	
	conformità a quanto stabilito dall'art. 9 del d.lgs.	
	112/2017.	
	16. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	16.1. In caso di scioglimento della società, l'assemblea	
	determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o	
	più liquidatori fissandone poteri e compensi. In caso di	
	scioglimento della società, il patrimonio residuo, dedotto	
	il capitale effettivamente versato dai soci eventualmente	
	rivalutato o aumentato e i dividendi deliberati e non	
	distribuiti nei limiti di legge, verrà devoluto ad altri	
	enti del terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre	
	anni sulla base della decisione dei liquidatori.	
	17. COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI	
	L'assemblea dovrà approvare appositi regolamenti aziendali	
	ove saranno previste forme di coinvolgimento dei lavoratori	
	e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati	
	all'attività sociale, tenendo presente che per	
	coinvolgimento deve intendersi qualsiasi meccanismo, ivi	
	comprese l'informazione, la consultazione o la	
	partecipazione, mediante il quale lavoratori e destinatari	
	delle attività possono esercitare un'influenza sulle	
	decisioni che devono essere adottate nell'ambito	
	dell'impresa, almeno in relazione alle questioni che	
	incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla	

	qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati. In ogni	
	caso, la partecipazione dei lavoratori e degli utenti dovrà	
	essere assicurata per tutte quelle decisioni aziendali che	
	incidano negativamente sui livelli occupazionali oppure	
	determinino una modifica rilevante dei servizi offerti dalla	
	società. La partecipazione dei lavoratori e degli utenti	
	sarà assicurata attraverso la loro convocazione alle	
	assemblee che avranno ad oggetto le questioni di cui al	
	precedente capoverso, fermo restando il rispetto delle	
	procedure decisionali e delle norme in materia di	
	amministrazione nelle società a responsabilità limitata e	
	nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 11, terzo	
	comma, del D.lgs. 112/2017.	
	18. RINVIO	
	18.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente	
	statuto si richiamano le norme del codice civile e delle	
	leggi speciali in materia di società a responsabilità	
	limitata e le disposizioni di cui al d.lgs. 112/2017.	
	FIRMATO: ENZA CIPOLLETTA	
	PAOLA SENESI	
	ROSARIO QUARANTA	
	GIROLAMO MIELE	
	LUISA D'ANIELLO	
	ALFREDO BARBARISI	
	ALBERTO CAPRIOLI NOTAIO - impronta del sigillo	

[illegible]

38 di 38